



TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile

S. 1278/17
RM 3440/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Ragusa, composto dai signori magistrati:

dott. Salvatore **BARRACCA**
dott. Antonietta **DONZELLA**
dott. Maria **RABINI**

Presidente
Giudice est.
Giudice

riunito in camera di consiglio;
udita la relazione del Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 3440/2013 R.G., avente ad oggetto "separazione personale coniugi";

promossa da:

██████████, nata a Ragusa il 22.XI.1970 (██████████) e residente in Pozzallo, ██████████, elettivamente domiciliata in Pozzallo, alla via ██████████, presso lo studio dell'Avv. ██████████ del Foro di Catania, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo;

RICORRENTE

contro:

██████████, nato a Ragusa il 02.XI.1966 (██████████) e residente in Pozzallo, ██████████, elettivamente domiciliato in Modica, alla via ██████████, presso lo studio dell'Avv. ██████████ del Foro di Ragusa, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

RESISTENTE

e con l'intervento del P.M. in sede.

La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 9/11/2017, sulle conclusioni dalle parti concordemente precisate come da verbale in data 15/11/2017, previa



assegnazione di termine di giorni venti per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali e successivo termine di giorni venti per il deposito e lo scambio delle memorie di replica.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza non definitiva n. 198/15 emessa in data 20/23.III.2015 - la cui parte narrativa è da intendersi qui riportata e trascritta - questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi [redacted] disponendo, con separata contestuale ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio.

Ultimata l'istruttoria, nel corso della quale - acquisiti i documenti offerti in comunicazione dalle parti - è stata raccolta prova testimoniale e disposta indagine a mezzo G.d.F. sulle condizioni patrimoniali e reddituali del [redacted], all'udienza del 21.III.2017 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e il G.I. ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di rito per il deposito e lo scambio degli scritti conclusivi e disponendo la trasmissione del fascicolo al P.M. in sede, il quale in data 26.V.2007 ha espresso il proprio rinnovato parere favorevole.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pronunciata la separazione personale dei coniugi con la sentenza non definitiva emessa il 20/23.III.2015, l'odierna decisione verte esclusivamente sulle domande di addebito e di risarcimento danni formulate dalla ricorrente [redacted] e sulle condizioni della separazione.

La domanda di addebito è senz'altro fondata e meritevole di accoglimento, le risultanze istruttorie avendo consentito di accertare che il definitivo fallimento dell'unione coniugale - già da lungo tempo in crisi per le ragioni esposte a fondamento dell'analogo ricorso per separazione proposto dalla [redacted] nel 2003 davanti al Tribunale di Modica, giudizio abbandonato a seguito dell'intervenuta riconciliazione dei coniugi - è stato ragionato dalla reiterata violazione, da parte del [redacted], dei doveri di fedeltà e di assistenza materiale e morale nascenti dal matrimonio ai sensi dell'art. 143 c.c., conclamata dalla relazione extracongiugale intrapresa dal resistente con l'attuale compagna [redacted] nel marzo 2013 (come dichiarato dalla stessa [redacted], sentita quale testimone all'udienza del 12.IV.2016) e culminata nei comportamenti violenti e gravemente intimidatori assunti dal [redacted] nei confronti della figlia [redacted] e della moglie nel gennaio 2013, alla presenza dell'allora 11enne figlia [redacted], posti a fondamento dell'ordine di protezione familiare nei suoi confronti spiccato ex art. 342 bis c.c. dal Tribunale di Modica in data 14.II/13.VI.2013.

Quanto all'affidamento della figlia minore [redacted], ormai prossima al compimento del 17mo anno d'età, e alle condizioni economiche della separazione, vanno opportunamente confermati i provvedimenti di affidamento esclusivo della minore alla madre, di assegnazione a quest'ultima della casa coniugale e di imposizione al resistente dell'obbligo di corrispondere alla [redacted] a titolo di mantenimento della figlia minore [redacted] - la figlia maggiore [redacted] lavorando da tempo alle dipendenze di un salone di parrucchiere -, la somma mensile di € 400,00, già dettati dal Presidente del Tribunale nell'ordinanza dell'01.IV.2014; come allegato dalla ricorrente e confermato dagli escussi testimoni, infatti, il [redacted], nell'ottemperare al richiamato divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e dalle figlie, non ha in prosieguo manifestato alcun interesse per il recupero del rapporto con la figlia [redacted], alla cui vita e alla cui crescita è rimasto estraneo, avendo peraltro costituito un nuovo nucleo familiare con la compagna [redacted], con la quale convive dal marzo 2013 e dalla quale ha avuto una figlia nel settembre del 2014 (cfr. deposizione testimoniale della [redacted]).


Quanto ai provvedimenti di natura economica, la commissione indagine sui redditi e sul patrimonio del [redacted] ne ha confermato le allegazioni di inoccupazione e impossidenza, il resistente essendo risultato privo di redditi ed unicamente titolare della quota pari a un mezzo della casa coniugale assegnata alla ricorrente. Appare nondimeno sospetto che il [redacted], già incontestatamente titolare di impresa edile, abbia cessato l'anzidetta attività proprio in concomitanza dell'intrapsa relazione extraconiugale e della proposizione dell'odierno giudizio, e che nello stesso frangente temporale la compagna [redacted], all'epoca ventunenne e con la sola esperienza lavorativa di addetta alle pulizie presso un mobilificio (cfr. dichiarazioni testimoniali della medesima), abbia aperto in data 03.VI.2013 partita IVA per l'esercizio della "attività di costruzioni di edifici residenziali e non residenziali", dichiarando per l'a.i. 2014 un reddito d'impresa di € 14.043,00 (cfr. informativa della G.d.F. del 19.II.2016, in atti). Dovendosi per quanto sopra ritenere che alla formazione dell'anzidetto reddito concorra la non dichiarata attività imprenditoriale del [redacted], appare congruo porre a carico del predetto l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia [redacted] versando alla [redacted] un assegno mensile di € 400,00 e sostenendo il 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la medesima. Nessun assegno di mantenimento va per contro posto a carico del [redacted] a favore della moglie, comunque percettrice di reddito da lavoro dipendente e beneficiaria del godimento della casa coniugale.

Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dalla [redacted] per il ristoro del "danno morale e biologico da illecito endofamiliare", sofferto a causa dei comportamenti antidoverosi tenuti dal resistente e della lesione conseguentemente arrecata "alla salute, alla persona intesa nella sua totalità, nella sua dignità, immagine, riservatezza, nelle relazioni sociali, nella sua fiducia in una vita coniugale fondata sulla comunità, solidarietà e sulla piena esplicazione delle proprie potenzialità, nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela risiede sugli artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione", va intanto osservato che la domanda di risarcimento danni e la domanda di separazione personale, poiché soggette a riti processuali diversi e solo parzialmente connesse per causa petendi, non sono di regola cumulabili nel medesimo giudizio ai sensi dell'art. 40 c.p.c. per difetto di c.d. connessione forte ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. (cfr. CASS. n. 11828/2009; CASS. n. 18870/2014). Va tuttavia altresì rilevato che, in applicazione analogica del disposto dell'art. 40, comma secondo, c.p.c., tale difetto di connessione qualificata può essere eccepita dalle parti o rilevata dal Giudice non oltre la prima udienza, eccezione e rilievo nella specie non formulati, con conseguente ammissibilità della simultanea trattazione delle due domande nel presente giudizio (cfr. CASS. n. 9915/2007).

Nel merito, la domanda appare innanzitutto infondata quanto al lamentato danno biologico, nessuna evidenza probatoria di lesioni all'integrità fisica o psichica della ricorrente medicalmente accertate essendo stata offerta nel presente giudizio.

Deve per contro ritenersi la fondatezza della domanda quanto ai cc.dd. danni morali sofferti dalla [redacted] a causa delle riprovevoli condotte antigiridiche nei suoi confronti assunte dal [redacted] nel corso del rapporto coniugale.

Come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio non trova sanzione nelle sole misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quali ad esempio l'addebito della separazione e quanto ne consegue in termini di perdita del diritto all'assegno di mantenimento e dei diritti successori, essendo al contempo atto - ove ne sussistano i presupposti - ad integrare gli estremi di un illecito civile generatore di responsabilità aquiliana (cfr. CASS. n. 11828/2009 cit.). Quest'ultima, tuttavia, non procede automaticamente dalla mera violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. - ancorché atto a fondare, come nel caso *sub iudice*, la pronuncia di addebito della separazione - "dovendo, in particolare, quanto ai danni non patrimoniali, riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l'art. 2059 cod. civ. riconnette detta responsabilità, secondo i principi da ultimo affermati nella sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite", e ricorrendo



pertanto, "secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato: in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato: in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento; c) quando, al di fuori delle due ipotesi precedenti, il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale".

Nel caso *sub iudice*, alla luce dei reiterati comportamenti ingiuriosi, violenti e gravemente intimidatori acclarati nell'ambito del richiamato giudizio ex art. 342 bis c.c. (insulti, percosse e minacce di morte) e valorizzati - sebbene in parte risalenti a periodo anteriore ai fatti del gennaio 2013 ed estranei, dunque, all'odierna pronuncia di addebito - ai fini dell'emissione dell'ordine di protezione spiccato nei confronti del [REDACTED], deve senz'altro ritenersi integrata la tradizionale fattispecie risarcitoria ex art. 2059 c.c. *sub a)*, il resistente avendo quanto meno commesso, in danno della ricorrente, fatti delittuosi sussumibili nelle fattispecie di cui agli artt. 612, 594 e 581 c.p.

Per quanto sopra, appare congruo liquidare in favore della ricorrente un danno non patrimoniale oggi equitativamente stimabile in € 10.000,00, al cui pagamento il [REDACTED] va condannato, oltre interessi legali fino al saldo, unitamente alle spese di lite, giusta soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3440/2013 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;

addebita la separazione dei coniugi al resistente [REDACTED];

affida la figlia minore [REDACTED] in via esclusiva alla madre;

assegna la casa coniugale a [REDACTED];

pone a carico di [REDACTED] l'obbligo di corrispondere a [REDACTED], entro i primi cinque giorni di ogni mese, la somma mensile di € 400,00, annualmente rivalutabile secondo i criteri di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c., quale contributo per il mantenimento della figlia minore [REDACTED] e il sostenimento del 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la predetta;

condanna [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] dell'importo risarcitorio di € 10.000,00, oltre interessi legali fino al saldo, e delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.203,00, di cui € 203,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge.

Così è deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2017.

IL GIUDICE EST.

Diurella

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Manlio LA CIURA)

TRIBUNALE DI RAGUSA

Deposita in Tribunale
Oggi 15/11/2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Manlio LA CIURA)

